




assistenza ai disabili



Deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza per portatori di handicap

Da indicare a rigo E21 del 730 o RP23 di Unico

Tutte le spese sostenute per la cura e l'assistenza di un soggetto disabile, *diverse da quelle descritte nei punti precedenti*, possono essere portate in deduzione dal reddito del soggetto disabile o dal reddito di un familiare (di cui all'art. 433 del codice civile). Per quanto attiene alla tipologia di riconoscimento dello stato di disabilità, si rimanda alla nota nella pagina successiva. In base al comma 2 dell'art. 10 del TUIR non è necessario che il soggetto disabile sia a carico fiscale del soggetto che deduce la spesa. Le spese portate in deduzione dal reddito complessivo producono un recupero fiscale maggiore delle spese portate in detrazione: scontano l'aliquota marginale, dal 2003 l'aliquota marginale minima è del 23%.

Si tratta in linea generale delle spese mediche generiche (compreso l'acquisto di medicinali e di materiale sanitario, terapie riabilitative, etc.) e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del TUIR, per le quali non occorre documentazione medica

che certifichi la correlazione tra la spesa sostenuta e l'handicap.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, le analisi diagnostiche e le spese per protesi dentarie e sanitarie anche se sostenute da soggetti portatori di handicap non hanno un trattamento fiscale agevolato. Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa,
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona,
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali del nucleo,
- al personale con qualifica di educatore professionale,
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Ricoveri in istituti a lunga degenza

In caso di ricovero di un portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della legge 104/1992^{vedi nota}, in un "istituto di assistenza e di ricovero" o in un "centro di assistenza diurno" non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte relativa alle spese mediche e a quelle paramediche di assistenza specifica.

A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza (la fattura o una dichiarazione allegata).

Se il soggetto ricoverato in istituto di lunga degenza, non è riconosciuto disabile (è il caso ad esempio di un anziano non ammalato) la spesa sostenuta non può essere portata in deduzione.

Il ricoverato stesso, ovvero un familiare di cui esso è fiscalmente a carico potrà fruire della detrazione del 19% per la sola quota di spese mediche distintamente riportate nella fattura di spesa (da indicare a rigo E1 del 730 – RP1 di unico).





nota 10

In relazione alla tipologia di riconoscimento idoneo, per tutte le spese da indicare al rigo E21 del 730 o RP22 di Unico, le istruzioni ai modelli citano testualmente:

“Nel **rigo E21** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.”
- sono riportare solo le istruzioni al 730, quelle di Unico sono uguali.

Quindi possono essere considerati idonei anche riconoscimenti effettuati dalla “commissione invalidi civili” purché la disabilità sia riconducibile ai criteri indicati dalla Legge 104/1992. Considerando lo schema di modello riportato nella parte prima si può ritenere che siano idonee le codifiche 5, 6, 11 (medio-gravi e gravi) e 12, e, naturalmente, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Si segnala che nella circolare 24/e-2004 (che riportiamo di seguito) viene indicato che il riconoscimento idoneo sia solo quello effettuato ai sensi della Legge 104/1992, e che anche alcune Direzioni Regionali delle Entrate hanno fornito questa indicazione.

Ritenendo comunque di maggior rilievo le indicazioni contenute nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, si ritiene tuttavia utile, ancora una volta, evidenziare che è sempre consigliabile chiedere anche il riconoscimento della 104/92, considerando che permette anche di fruire dei congedi parentali.



Intestazione del documento di spesa

Le spese mediche e di assistenza ai portatori di handicap possono essere dedotte dal reddito del soggetto stesso ovvero da un familiare (di cui all'art. 433 del codice civile), anche se il disabile non è a suo carico fiscale. Il documento di spesa può quindi essere intestato:

- ♦ al soggetto che riceve la prestazione, in tal caso se la deduzione deve essere fruita dal familiare, si ritiene che una annotazione che indichi che tale spesa è sostenuta dal familiare, apposta sull'originale del documento di spesa dal familiare stesso (indicandovi anche il grado di parentela), sia idonea ai fini dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi.
- ♦ al familiare stesso, in tal caso è utile che chi effettua la prestazione indichi sul documento di spesa il nome dei due soggetti (chi paga e chi riceve la prestazione e il grado di parentela tra i due soggetti).

Tale indicazione si può desumere dalla Circolare 122/e del 1/6/1999 riportata di seguito



articolo 433 del Codice Civile

LIBRO PRIMO

Titolo XIII – art. 433

Testo in vigore dal 4 aprile 1942

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Circolare 24/e del 10/6/2004

2.1 Spese per assistenza specifica

Domanda: L'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 917/86 prevede che le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono deducibili dal reddito complessivo. Poiché alcuni Istituti di assistenza per anziani rilasciano, sulla base di quanto previsto da una delibera regionale, una dichiarazione nella quale vengono indicate le "spese per prestazioni assistenziali continue e specifiche" sostenute da persone definite "non autosufficienti" e che tale situazione di non autosufficienza, secondo quanto riportato nella delibera regionale, può riguardare sia i portatori di handicap che le persone anziane, si chiede se, indipendentemente dalla normativa regionale, e' in ogni caso necessario accertare il riconoscimento della invalidità da parte della commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92 o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché siano presenti le condizioni di minorazione previste dall'articolo 3 della citata legge 104/92.

Inoltre si chiede di conoscere se e' comunque necessario che nella certificazione rilasciata vengano indicate la retta totale pagata e separatamente le spese mediche e quelle di assistenza specifica in modo da verificare che in queste ultime spese non siano incluse anche quelle relative al "vitto e alloggio".

Risposta: E' sempre necessario il riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992, nonché la ripartizione delle somme pagate tra spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al vitto ed alloggio

Circolare 122/e del 1/6/1999

Domanda: Il contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese mediche e di assistenza specifica per un proprio familiare portatore di handicap (ad es. il suocero), può portarsi in deduzione tali somme se la fattura è intestata alla moglie, che non possiede redditi o al familiare stesso?

Risposta: Come precisato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello 730, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile ed anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso prospettato (spese sostenute per il suocero), è ammessa la deduzione.